

N. 996 II R. Vol.



TRIBUNALE DI VARESE

Il Giudice delegato al Registro delle Imprese

dott. Nicola Cosentino,

vista l'istanza depositata in data 10.6.2011 dal fallimento della società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, con la quale viene reclamato il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di Varese, ai sensi dell'art. 2189, 3° comma, c.c., di procedere all'iscrizione sul Registro delle Imprese della domanda giudiziale proposta dal fallimento ricorrente contro B. [REDACTED] e I. [REDACTED] avente ad oggetto la revocatoria e, in via alternativa, l'accertamento della simulazione della cessione delle quote sociali della società

D. [REDACTED] di [REDACTED] C.S.n.s.,
 vista la documentazione allegata ed il fascicolo relativo all'impresa;
 sentite le parti all'udienza odierna e sciolta la riserva ivi assunta,
 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel vigente sistema di pubblicità d'impresa si rinviene, codificato nelle disposizioni di cui agli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7.12.1995, n. 581, un principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

Detto principio, proprio in effetti anche di altri sistemi di pubblicità, quale quello dei pubblici registri immobiliari e mobiliari, appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l'affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale ad ogni sistema di pubblicità è, infatti, la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti pubblicizzati, onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali di essi trovare rappresentati nel pubblico registro.

Non si ravvisano, nella più recente giurisprudenza, cedimenti o attenuazioni del principio. In tema di trascrizione immobiliare, seppure in alcune pronunce la Corte costituzionale (Corte cost. 4.12.2009, n. 318 e Corte cost., 28-03-2003, n. 94) ha ritenuto trascrivibili atti (comunque oggettivamente incidenti sul regime proprietario di beni immobili) non contemplati nelle disposizioni del Codice civile, ciò è accaduto affermando la legittimità

costituzionale di disposizioni di leggi regionali che dette trascrizioni imponevano. Si è registrato, pertanto, un fenomeno di semplice allargamento del numero delle ipotesi legislative di trascrizione di atti concernenti immobili rispetto a quelle contemplate dal Codice civile, nel pieno rispetto del suddetto principio di tassatività.

Alla luce di tale generale principio, dunque, l'iscrizione nel registro di atti e fatti non contemplati espressamente dalla legge deve essere negata.

Nel campo della disciplina delle società di persone, delle cui partecipazioni sociali si discute in questa sede, manca una disposizione quale quella dettata dall'art. 2470 c.c. in tema di società di capitali, norma che prevede l'iscrizione dell'atto che determini il trasferimento della titolarità della partecipazione. Tale norma (nel testo frutto della novella del 2003), dettato in materia di trasferimento delle suddette quote nell'ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata, si limita a prevedere un obbligo di iscrizione del trasferimento della quota e ad introdurre (al terzo comma) un criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo soggetto basato sulla congiunta presenza di due presupposti: la priorità dell'iscrizione dell'atto di trasferimento sul registro delle imprese e la buona fede soggettiva dell'acquirente. Con riferimento alle società di persone, invece, viene fatta oggetto di pubblicità esclusivamente la modifica dell'atto costitutivo conseguente a vicende traslative delle partecipazioni sociali (art. 2300 c.c.) mentre non vi sono regole specifiche dettate ai fini della certezza e stabilizzazione della circolazione giuridica di tale "bene".

Tanto basta ad escludere l'asserita illegittimità del rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale proposta dal ricorrente.

Quest'ultimo invoca, a fondamento della necessità dell'iscrizione, il principio di completezza che sovrintenderebbe il sistema della pubblicità delle imprese.

Ed in effetti, con riguardo al tema delle domande giudiziali aventi ad oggetto vicende traslative di partecipazioni sociali in s.r.l., si è sostenuto, da parte di una significativa giurisprudenza di merito, che a temperare il rigore del principio di tipicità delle iscrizioni dovrebbe considerarsi l'altrettanto importante principio di completezza delle iscrizioni (le quali dovrebbero cioè riguardare tutte le vicende in grado di incidere su fatti e atti iscritti, ancorché non espressamente contemplati dal legislatore) e di trasparenza. Si ricostruirebbe così ricostruire il sistema in modo tale da colmare eventuali vuoti normativi attraverso un'interpretazione estensiva o sistemica, sulla scorta della necessità di assicurare la conoscibilità da parte dei terzi di vicende che, pur diverse da quelle espressamente

contemplate dal legislatore, si inscriverebbero su queste ultime quali vicende modificative di atti o fatti soggetti, per espressa previsione di legge, a iscrizione.

In tale prospettiva, apparirebbe necessario ammettere l'iscrizione, in particolare, di domande giudiziali aventi ad oggetto vicende traslative della partecipazione sociale (domande di revocatoria, domande di simulazione, di nullità ovvero di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.), proprio in quanto si tratterebbe di atti prodromici rispetto all'effetto finale dell'inefficacia di un trasferimento già avvenuto ovvero del trasferimento, questa volta autoritativo, della quota.

Con riguardo alle partecipazioni in società di capitali e, più precisamente, di società a responsabilità limitata, il punto di partenza sarebbe rappresentato dalla citata previsione di cui all'art. 2470 c.c., norma che, tuttavia, non appare suscettibile di applicazione al di fuori del campo nel quale è stata dettata, se non altro per l'impossibilità di ravvisare nella partecipazione in società di persone quei caratteri "oggettivi" che fanno della partecipazione in società di capitali un vero e proprio "bene" piuttosto che un fascio complesso di rapporti giuridici (fondanti diritti di credito o debiti, diritti sociali, amministrativi etc.) insuscettibile di libera circolazione (si tenga conto che lo statuto della società *de qua* non consente la libera cedibilità della partecipazione sociale, subordinandola al consenso di tutti i soci).

Ma anche con riguardo alle società a responsabilità limitata l'estensione dell'iscrivibilità al di fuori dei casi tassativamente ivi previsti è risultata, a parte della giurisprudenza di merito, non condivisibile (ad esempio, tra le più recenti, Trib. Varese, 17.5.2010).

Non è apparsa una svista il persistere, pur dopo gli interventi di riforma della disciplina delle società di capitali di cui al D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, interventi che giungevano certamente in epoca successiva all'emersione del problema, l'assenza di espressa disposizioni che consentano l'iscrizione di domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale.

Inoltre, nel sistema della pubblicità immobiliare e mobiliare (dei beni mobili registrati) la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi espressamente previsti, svolge una peculiare funzione prenotativa degli effetti di opponibilità ai terzi della futura sentenza di accoglimento della domanda, effetti prenotativi frutto di espressa e speciale previsione che difettano invece nel sistema di pubblicità d'impresa.

In altre parole, non basta estendere alla domanda giudiziale, quale atto prodromico della futura vicenda di circolazione della quota, l'obbligo di iscrizione sul registro delle imprese. Perché tale iscrizione abbia un'effettiva utilità, e cioè una funzione di soluzione dei

conflitti inerenti alla circolazione della quota (ed è questa la finalità evidentemente perseguita da chi ha richiesto e ottenuto la denunciata iscrizione), occorrerebbe importare nel sistema di pubblicità d'impresa l'effetto prenotativo che la disciplina della pubblicità della circolazione giuridica degli immobili e dei beni mobili registrati attribuisce alla trascrizione della domanda relativa a giudizi in grado di produrre vicende trascrivibili di tali beni.

Sebbene tale operazione sia stata tentata da alcune pronunce giurisprudenziali, essa appare priva di fondamento giuridico in quanto i due sistemi di pubblicità (quello d'impresa e quello della circolazione dei beni) hanno diversi presupposti e non possono ritenersi governati dai medesimi principi.

Basti considerare al rilievo che la buona fede assume nel sistema di pubblicità delle vicende circolatorie della quota di s.r.l. e sulla normale irrilevanza di tale stato soggettivo ai fini degli effetti della trascrizione contemplata dal Codice civile e, in particolare, al fine di dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso soggetto.

Non sembra esservi spazio per un'interpretazione estensiva e, tantomeno, analogica.

La seconda è preclusa dalla specialità delle disposizioni dettate in tema di trascrizioni immobiliare e, al contempo, delle norme dettate per la pubblicità degli atti d'impresa.

La prima appare interdotta dalla considerazione che la domanda giudiziale non è da sola idonea a produrre effetti equivalenti a quelli degli atti indicati dalla legge (art. 2470 c.c.) in quanto diretta a disciplinare, alla stregua di norme dettate in altri campi dell'ordinamento, fattispecie del tutto diverse da quelle per le quali quelle norme sono state dettate.

In conclusione, la domanda giudiziale non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità d'impresa non conosce il meccanismo dell'effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione immobiliare, non applicabile né estensivamente né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall'eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l'esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che l'eventuale prevalenza dell'acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell'attore, troverebbe comunque tutela sul piano risarcitorio; d) ulteriore ostacolo, nel campo delle società personali, è rappresentato dall'assenza di una norma analoga a quella che si vorrebbe interpretare estensivamente (l'art. 2470 c.c., appunto, dettato per le sole società a responsabilità limitata).

Va infine respinta la tesi, sostenuta da alcune pronunce giurisprudenziali nonché da parte della dottrina, secondo la quale dovrebbe consentirsi nel caso di specie, almeno, una mera pubblicità - notizia della domanda, al fine di assicurare la funzione informativa del sistema di pubblicità d'impresa.

Se infatti si considera che la notizia della proposizione di una domanda giudiziale avente ad oggetto in senso lato la circolazione giuridica della quota di partecipazione sociale può risultare ingiustificatamente pregiudizievole per la società o per il titolare attuale della quota oggetto di pretese palesemente infondate e strumentali, appare evidente come sia del tutto incerto il fondamento di un'interpretazione suppletiva del giudice volta a colmare un preteso vuoto normativo creando un obbligo di iscrizione atipica a fini meramente informativi. Si entra così nel campo di scelte discrezionali del legislatore, il quale ben

potrebbe, nella materia societaria, privilegiare l'interesse della società o della compagine societaria a che il mercato non conosca l'esistenza di pretese che potrebbero risultare del tutto infondate, se non dirette manifestamente ad arrecare disturbo alla vita societaria.

La funzione del sistema di pubblicità d'impresa non può, allo stato attuale della normativa che lo disciplina, identificarsi nell'informazione del mercato sulle vicende dell'impresa, tanto da consentire la pubblicità di qualsiasi vicenda e notizia potenzialmente di interesse per gli operatori economici.

Ne consegue la legittimità del rifiuto di iscrizione da parte del Conservatore del Registro delle imprese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Varese, 29.7.2011

Il Giudice Delegato al Registro delle Imprese

Dott. Nicola Cosentino

Nicola Cosentino

[Faint stamp and illegible text]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]